

## CONVENZIONE

### TRA

**SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA**, (C.F. 93008800505) con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, 33, rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante pro tempore, Prof.ssa Sabina Nuti (di seguito per brevità "Scuola")

### E

**Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI**, con sede in Perugia. Via Ruggero d'Andreotto, 18 rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Serafino Zucchelli (di seguito per brevità "Fondazione")

nel seguito definite congiuntamente anche "Parti" e singolarmente "la Parte"

### PREMESSO CHE:

- la Scuola, in linea con la sua missione, intende promuovere l'eccellenza e valorizzare il merito come motore di sviluppo puntando ad essere una realtà avanzata nella ricerca e nello sviluppo culturale, in grado di formare allievi di talento, di facilitare la mobilità sociale e, quale istituzione pubblica, di svolgere il suo ruolo a favore della collettività;
- la Scuola, mediante i suoi Istituti, svolge attività di ricerca di frontiera con approcci interdisciplinari ed in sinergia con altre istituzioni pubbliche e private quali imprese, il CNR, operatori del terzo settore. In particolare la Scuola considera la ricerca quale palestra di apprendimento per i suoi allievi e, in questa prospettiva si propone quale centro nazionale di riferimento per la formazione integrativa di eccellenza e per la valorizzazione di studenti di merito;
- la Scuola propone una formazione integrativa a quella offerta dalle università generaliste, e si propone quale partner per la valorizzazione degli studenti di talento offrendo percorsi formativi di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze interdisciplinari nei temi di ricerca applicata delle scienze sociali e sperimentali;
- la Fondazione ha per scopo primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione, entro i limiti di bilancio, degli orfani, siano essi figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti (di seguito denominati orfani), di medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, contribuenti obbligatori o volontari, per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte. In questi termini, la Fondazione è interessata ad offrire agli studenti come sopra definiti e beneficiari del sostegno, opportunità di avvio precoce alla attività di ricerca, di scambio con altri studenti di merito, di formazione avanzata su temi di rilevanza internazionale;
- la Scuola e la Fondazione intendono collaborare per promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti di merito beneficiari del sostegno della Fondazione ai percorsi formativi integrativi denominati "*Seasonal School*", proposti dalla Scuola con l'obiettivo di arricchirne il *curriculum* accademico, costruire percorsi di avvicinamento alla ricerca ed ampliarne le competenze e conoscenze interdisciplinari nei temi di ricerca applicata delle scienze sociali e sperimentali.

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – *Seasonal School*

1.1 La Scuola e la Fondazione si impegnano a favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti meritevoli beneficiari del sostegno della Fondazione e dalla stessa selezionati, alle *Seasonal School* proposte dalla Scuola. La Scuola offre a detti studentesse e studenti, a condizioni agevolate, il rilascio di crediti formativi universitari e la specifica attestazione degli obiettivi formativi raggiunti.

1.2 Le studentesse e gli studenti, come sopra individuati, possono usufruire di una tariffa agevolata del 10% e delle riduzioni previste in base al reddito familiare calcolato sulla base della certificazione ISEE presentata

all'atto di iscrizione al corso. La Scuola riserva almeno un posto per ogni Seasonal School attivata ad una studentessa o studente individuato dalla Fondazione e che sia comunque in possesso dei requisiti previsti.

1.3 La Scuola ogni anno predispose il *Catalogo delle Seasonal School*, individuando quelle destinate a studentesse e studenti Undergraduate che frequentano la Laurea Triennale, quelle per studentesse e studenti della Laurea Magistrale e quelle per dottorandi che saranno attivate. Per ciascuna *Seasonal School* inserita nel Catalogo la Scuola predispose il piano formativo, in cui vengono dettagliati:

1. requisiti di accesso;
2. obiettivi formativi, tematiche e metodologie didattiche;
3. calendario dell'iniziativa, ore di formazione erogata e CFU corrispondenti;
4. informazioni logistiche e dati di contatto del Coordinatore del corso e della segreteria;
5. tariffe per fasce Isee, relative agevolazioni e servizi offerti agli enti convenzionati.

Le attività delle *Seasonal School* si svolgeranno in presenza o a distanza. Le lezioni saranno svolte in via preferenziale in lingua inglese.

1.4 La Fondazione si impegna a far conoscere alle studentesse e agli studenti il *Catalogo delle Seasonal School* della Scuola e le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione.

1.5 La Scuola e la Fondazione si fanno promotrici dell'iniziativa presso Enti pubblici e/o privati interessati a sponsorizzare la partecipazione delle studentesse e degli studenti dell'Università ai percorsi *Seasonal School*.

1.6 Le tariffe, anche qualora agevolate o ridotte, di iscrizione e/o partecipazione ai corsi di cui alla presente Convenzione da parte di studentesse e studenti individuati dall'ONAOIS, sono a totale carico di quest'ultima".

1.7 La Fondazione individuerà gli studenti meritevoli e provvederà a redigere apposita graduatoria tra gli ospiti del Collegio della Sapienza e delle sue altre strutture .

## **Art. 2 – Partecipazione alle Seasonal School**

2.1 Possono partecipare alla selezione dei corsi a catalogo le studentesse e gli studenti di Università italiane e straniere che, all'atto dell'iscrizione, salvo quanto previsto successivamente, sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- assenza di debiti formativi rispetto al proprio percorso di studi (iscrizione "in corso");
- media aritmetica degli esami sostenuti di almeno 27/30.

Il Catalogo delle Seasonal School può prevedere ulteriori requisiti specifici per i singoli corsi, oltre ai requisiti previsti per le studentesse e gli studenti di università straniera.

2.2 I partecipanti alle Seasonal School nel periodo di svolgimento dell'attività formativa possono godere dei seguenti servizi:

- a) accoglienza presso le strutture collegiali della Scuola o presso strutture esterne;
- b) accesso gratuito alla mensa della Scuola;
- c) accesso alla biblioteca presso la sede centrale della Scuola;
- d) utilizzo delle aule della Scuola e delle relative attrezzature, per esigenze di studio personali o di gruppo.

Ulteriori servizi e facilities possono essere previsti nel *Catalogo delle Seasonal School*.

2.3 L'attestazione rilasciata a conclusione del percorso formativo prevede una votazione finale e l'attribuzione di Crediti Formativi Universitari.

## **Art. 3 - Responsabili della Convenzione e coordinatore del corso e comunicazione**

3.1 I responsabili della attuazione della presente Convenzione di collaborazione sono:

- Per la Scuola Superiore Sant'Anna: **la Rettrice prof.ssa Sabina Nuti.**

- Per la Fondazione: **Il Presidente Dott. Serafino Zucchelli**

3.2 Per le comunicazioni tra le Parti relative alla Convenzione verranno utilizzati i seguenti indirizzi:

- Per la Scuola Superiore Sant'Anna: [seasonalschools@santannapisa.it](mailto:seasonalschools@santannapisa.it)
- Per la Fondazione: [posta@pec.onaosi.it](mailto:posta@pec.onaosi.it)

- **Art. 4 – Sicurezza e coperture assicurative**

4.1 Le Parti considerano prioritaria la tutela della salute e della sicurezza dei destinatari delle attività di cui alla presente Convenzione e di tutti i soggetti che vi prenderanno parte. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), le attività di prevenzione e protezione dai rischi a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione e dei partecipanti ai percorsi formativi sopra specificati. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte, è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

4.2 Le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto della normativa specifica in materia di COVID-19.

4.3 Le attività di cui al presente contratto contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore ed in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte della prestazione.

4.4 Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, etc).

4.5 Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.

4.6 I partecipanti ai percorsi di formativi sopra specificati sono tenuti, nei giorni in cui le attività formative si svolgeranno presso la Scuola, ad uniformarsi alle misure e regole di sicurezza in vigore presso la Scuola, nel rispetto del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Un prospetto sintetico delle stesse, a seguito dell'individuazione dell'edificio della Scuola in cui si svolgerà l'attività sarà reso noto a cura dell'U.O. competente (con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione della Scuola) ai singoli partecipanti anche attraverso il materiale distribuito il giorno di inizio dell'attività, affinché gli stessi ne siano edotti e le attività si svolgano in condizioni di sicurezza

4.7 L'autorizzazione alla frequenza dei luoghi di lavoro delle Parti è concessa nel rispetto dell'orario ufficiale di apertura dei predetti luoghi e, ove necessario, della adeguata copertura assicurativa che sollevi le Parti da ogni eventuale responsabilità civile nei confronti del frequentatore. Eventuali deroghe alla limitazione di orario di cui sopra potranno essere concesse tramite specifici accordi fra le medesime Parti e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.8 Le Parti reciprocamente si danno atto di essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi) con riferimento ai destinatari delle attività ed al proprio personale chiamato a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione.

**Articolo 5 – Trattamento dei dati**

5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

5.2 Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui alla presente Convenzione. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

5.3. La Scuola dichiara di aver nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo email [dpo@santannapisa.it](mailto:dpo@santannapisa.it).

5.4 . La Fondazione dichiara di aver nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo email : [dpo@pec.onaosi.it](mailto:dpo@pec.onaosi.it) .

#### **Articolo 6 – Durata e rinnovo**

6. La presente Convenzione è valida per tre anni solari a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.

#### **Articolo 7 – Disposizioni fiscali e finali**

7.1. La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta dalla Scuola Superiore Sant'Anna.

7.2. Essa è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell'Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.

7.3 Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge

Letto, confermato e sottoscritto in Pisa in data .....

Per la Scuola Superiore Sant'Anna,

la Rettrice, Prof.ssa Sabina NUTI (\*)

(\*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.

Per la Fondazione

Il Presidente, Dott. Serafino Zucchelli

(\*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.